

Gazzetta ufficiale C 202 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

63° anno

Comunicazioni e informazioni

16 giugno 2020

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 202/01	Tassi di cambio dell'euro — 15 giugno 2020	1
---------------	--	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

2020/C 202/02	Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2021/01), Contributi ai partiti politici Europei	2
2020/C 202/03	Invito a presentare proposte (n. IX-2021/02), «Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee»	15

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 202/04	Avviso concernente una richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, Fine della sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione	27
2020/C 202/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	28
2020/C 202/06	Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo	32

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (¹)

15 giugno 2020

(2020/C 202/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1253	CAD	dollari canadesi	1,5342
JPY	yen giapponesi	120,83	HKD	dollari di Hong Kong	8,7211
DKK	corone danesi	7,4559	NZD	dollari neozelandesi	1,7471
GBP	sterline inglesi	0,89648	SGD	dollari di Singapore	1,5692
SEK	corone svedesi	10,5393	KRW	won sudcoreani	1 366,08
CHF	franchi svizzeri	1,0679	ZAR	rand sudafricani	19,3220
ISK	corone islandesi	151,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9840
NOK	corone norvegesi	10,8894	HRK	kuna croata	7,5570
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 039,58
CZK	corone ceche	26,683	MYR	ringgit malese	4,8140
HUF	fiorini ungheresi	347,06	PHP	peso filippino	56,653
PLN	zloty polacchi	4,4352	RUB	rublo russo	78,8516
RON	leu rumeni	4,8335	THB	baht thailandese	35,008
TRY	lire turche	7,6967	BRL	real brasiliiano	5,8049
AUD	dollari australiani	1,6476	MXN	peso messicano	25,4098
			INR	rupia indiana	85,5275

(¹) *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

PARLAMENTO EUROPEO

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2021/01)**CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI**

(2020/C 202/02)

*Indice**Pagina*

- A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO
- B. OBIETTIVO DELL'INVITO
- C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO
- D. BILANCIO DISPONIBILE
- E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
- F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
 - F.1 Criteri di esclusione
 - F.2 Criteri di ammissibilità
 - F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti
- G. CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L'AUTORITÀ
- H. TERMINI E CONDIZIONI
- I. CALENDARIO
- J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- K. ALTRE INFORMAZIONI

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

- 1. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione».
- 2. In conformità dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, e successive modifiche.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GUL 114 I del 4.5.2018, pag. 1, e nella GUL 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

3. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.
4. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della concessione di contributi ai partiti politici europei («l'invito»).
5. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
 - a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
 - b) decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽⁵⁾ («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);
 - c) regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁶⁾ («regolamento finanziario»);
 - d) regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽⁷⁾;
 - e) regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro ⁽⁸⁾;
 - f) regolamento del Parlamento europeo ⁽⁹⁾.

B. OBIETTIVO DELL'INVITO

6. L'obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione (le «domande di finanziamento»).

C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

7. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai termini e alle condizioni stabiliti nell'accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europeo.
8. La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.
9. L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

⁽⁵⁾ GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

⁽⁶⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 333 del 19.12.2015, pag. 50.

⁽⁸⁾ GUL 318 del 4.12.2015, pag. 28.

⁽⁹⁾ Regolamento del Parlamento europeo del febbraio 2020.

D. BILANCIO DISPONIBILE

10. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2021 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, così come approvato dal Parlamento nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da distribuire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2021.

E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

11. Le domande di finanziamento sono ricevibili se:

- a) sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;
- b) contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato 1 a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019;
- c) contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;
- d) sono inviate al presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2020**, in copia elettronica, preferibilmente in formato pdf, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Le domande originali sono conservate dal richiedente e inviate al Parlamento integralmente o parzialmente su semplice richiesta dei servizi del Parlamento al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento europeo
Attn. del sig. Didier Kléthi Direttore generale della DG
Finanze
SCH 05B031
L-2929 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

12. Qualora, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019, l'ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a trasmettere i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, il richiedente utilizza l'indirizzo fisico di cui al paragrafo 11.

Per qualsiasi altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

13. Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1 Criteri di esclusione

14. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

- a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, all'articolo 136, paragrafo 2, o all'articolo 141 del regolamento finanziario;
- b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2 Criteri di ammissibilità

15. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

- a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (7) («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

(7) Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

- b) deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno un deputato;
 - c) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire deve aver presentato il bilancio annuale ⁽⁸⁾, la relazione di revisione contabile esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;
 - d) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire deve aver presentato gli elementi comprovanti che i partiti dell'Unione europea che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1º ottobre 2018 e il mercoledì 30 settembre 2020.
16. Inoltre, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, se un deputato al Parlamento europeo è affiliato a diversi partiti politici europei, è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
17. I partiti membri di partiti politici europei sono incoraggiati a includere nei propri siti web informazioni sull'equilibrio di genere.

F.3 Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti

18. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
- a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;
 - b) il 90 % sarà suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo; a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1141/2014, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

G. CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L'AUTORITÀ

19. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ⁽⁹⁾, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso tra il Parlamento europeo e l'Autorità.
20. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette le pertinenti parti delle domande di finanziamento all'Autorità.
21. Nel corso dei controlli e delle verifiche che ne derivano, i richiedenti forniscono all'Autorità, su richiesta, documentazione o chiarimenti, in formato originale o elettronico, comprese parti delle domande originali di finanziamento conservate conformemente al precedente paragrafo 11.
22. L'Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

⁽⁸⁾ A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione).

⁽⁹⁾ articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Norme generali in materia di controllo:

«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento è esercitato, in collaborazione, dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e lettera g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»

H. TERMINI E CONDIZIONI

23. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo, entro due settimane dalla modifica, qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.
24. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.
25. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019.
26. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 23 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. mini e le condizioni sono vincolanti per il beneficiario al quale è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nell'accordo di contributo.

I. CALENDARIO

27. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2020.
28. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi. A seguito di tale decisione, le singole decisioni firmate dal presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.
29. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2021 il progetto di accordo di contributo che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L'erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla successiva firma dell'accordo di contributo a nome del Parlamento europeo.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblicano, anche su Internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
31. I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (¹⁰), nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
32. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF).
33. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.
34. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

⁽¹⁰⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

K. ALTRE INFORMAZIONI

35. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
 36. La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (<https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/>).
- Allegato: modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d'identificazione finanziaria, la dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione e il modello di bilancio di previsione
-

Allegato a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

CONTRIBUTI ⁽¹⁾ AI PARTITI POLITICI EUROPEI

PER L'ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento	Documenti da fornire	
	<i>Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modello di domanda di finanziamento</i>	
1.	Lettera di accompagnamento indicante l'importo del contributo richiesto per l'anno n, firmata dal rappresentante legale	<input type="checkbox"/>
2.	Lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente	<input type="checkbox"/>
3.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>
4.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)	<input type="checkbox"/>
5.	Elenco dei deputati al Parlamento europeo appartenenti al partito politico europeo, con prova aggiornata dell'adesione e indicazione del nome, del paese di origine, dell'affiliazione diretta o indiretta al partito politico europeo ⁽²⁾ e del nome del partito nazionale o regionale (se del caso) ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>
6.	Elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono membri del partito politico europeo hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1 ^o ottobre 2019 e il 30 settembre 2020	<input type="checkbox"/>
7.	Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il bilancio d'esercizio più recente sottoposto a audit e redatto da un esperto contabile professionista	<input type="checkbox"/>
	<i>Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modello di domanda di finanziamento</i>	
8.	Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Numero del documento	Documenti da fornire	
9.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione	<input type="checkbox"/>
10.	Bilancio di previsione in pareggio	<input type="checkbox"/>

(¹) Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

(²) Per i deputati che sono *direttamente* affiliati a un partito politico europeo su base individuale deve essere fornito un modulo di adesione per ciascuno dei deputati dichiarati dal richiedente. Per i deputati che sono *indirettamente* affiliati a un partito politico europeo tramite il loro partito membro, sono necessari i seguenti documenti: un modulo di adesione per ciascun partito membro, firmato da una persona legalmente autorizzata a rappresentare il partito membro o, in alternativa, una prova di pagamento della quota di iscrizione relativa al 2020, sotto forma di bonifico bancario proveniente da ciascun partito membro, o ancora, in alternativa, un modulo di adesione per ciascuno dei deputati al Parlamento europeo dichiarati dal richiedente. I modelli di modulo di adesione per i deputati e per i partiti membri possono essere richiesti all'Autorità.

(³) Se un partito politico europeo ha recentemente fornito una parte della documentazione di cui sopra all'Autorità, il PE non chiederà nuovamente di produrre tale documentazione. Spetta tuttavia a ciascun richiedente indicare chiaramente, nella domanda di finanziamento, quale documentazione abbia fornito all'Autorità e in quale momento.

MODULO D'IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

<u>SOGGETTO GIURIDICO</u> <u>SOCIETÀ PRIVATA</u>											
Titolo / FORMA GIURIDICA											
DENOMINAZIONE											
ACRONIMO											
INDIRIZZO	Via										
Numero						Codice postale					
Località									Paese	<input type="checkbox"/>	
Numero partita IVA										(Se il rigo è compilato, allegare un documento ufficiale)	
LUOGO DI REGISTRAZIONE											
DATA DI REGISTRAZIONE											
N. DI REGISTRO											
TELEFONO											
E-MAIL											
I dati devono essere corredati di una fotocopia di ogni documento ufficiale idoneo a identificare la denominazione del soggetto giuridico, l'indirizzo della sede sociale, il numero di partita IVA e il numero di registro presso le autorità nazionali.											
<u>TITOLARE DEL CONTO BANCARIO</u>											
DENOMINAZIONE (Denominazione utilizzata per aprire il conto)											
INDIRIZZO	Via										
Numero						Codice postale					
Località									Paese	<input type="checkbox"/>	
<u>BANCA</u>											
IBAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
(Obbligatorio, se nel paese in cui la banca ha sede esiste il codice IBAN)											
CODICE SWIFT (BIC)											
CONTO BANCARIO (Formato nazionale)											
NOME DELLA BANCA											
INDIRIZZO	Via										
Numero						Codice postale					
Località									Paese	<input type="checkbox"/>	
Timbro della banca + Firma del suo rappresentante * :					Data + Firma del rappresentante (Obbligatorio)						

* È preferibile accudere copia di un estratto conto recente. Si noti che l'estratto conto deve riportare tutte le informazioni richieste sopra nei riquadri "DENOMINAZIONE DEL CONTO BANCARIO" e "BANCA". In tal caso, il timbro della banca e la firma del suo rappresentante non sono richiesti. La firma del titolare del conto è sempre obbligatoria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

- di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di accordo di contributo;
- che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1^(*), e all'articolo 141^(*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»)^(?),
- che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)^(*), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^(?);
- che le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e che nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata:

Titolo (sig.ra, sig., prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione che richiede il finanziamento:	
Luogo/Data:	
Firma:	

(*)In appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario

L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;

^(*) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

^(?) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
- i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali o
 - iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

- a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;
- b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

- a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

- b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2;
- b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o
- c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

a) violazioni non quantificabili:

- v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Allegato b

BILANCIO DI PREVISIONE

Spese			Entrate		
	Bilancio	Effettive		Bilancio	Effettive
Spese rimborsabili			D.1-1. Finanziamento del Parlamento europeo riportato dall'anno n-1	non pertinente	
A.1: Spese di personale			D.1-2. Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l'anno n		
1. Retribuzioni			D.1. Finanziamento del Parlamento europeo utilizzato per coprire il 90 % delle spese rimborsabili nell'anno n		
2. Oneri sociali			D.2 Contributi dei membri		
3. Formazione professionale			2.1 dei partiti membri		
4. Spese di missione del personale			2.2 dei singoli membri		
5. Altre spese di personale			D.3 Donazioni		
A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione			D.4 Altre risorse proprie		
1. Affitti, oneri e spese di manutenzione			(precisare)		
2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature					
3. Spese di ammortamento di beni mobili e immobili					
4. Cancelleria e forniture per ufficio					
5. Affrancatura e telecomunicazioni					
6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione					
7. Altre spese d'infrastruttura					
A.3: Spese di funzionamento					
1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)					
2. Spese per studi e ricerche					
3. Spese giuridiche					
4. Spese di contabilità e di revisione contabile					
5. Spese varie di funzionamento					
6. Sostegno ad entità associate					
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza					
1. Spese per riunioni					
2. Partecipazione a seminari e conferenze					
3. Spese di rappresentanza					
4. Spese per inviti					
5. Altre spese per riunioni					
A.5: Spese d'informazione e pubblicazione					
1. Spese per pubblicazioni					
2. Creazione e gestione di siti Internet					
3. Spese di pubblicità					
4. Materiale di comunicazione (gadget)					
5. Seminari e mostre					
6. Campagne elettorali					
7. Altre spese d'informazione					
A. TOTALE DELLE SPESE RIMBORSABILI			D.5 Conferimenti in natura		
Spese non rimborsabili			D: TOTALE DELLE ENTRATE		
1. Dotazioni ad altri accantonamenti			E. Profitti/ perdite (D-C)		
2. Oneri finanziari					
3. Perdite di cambio					
4. Crediti dubbi					
5. Altre spese (da precisare)					
C. TOTALE DELLE SPESE					
F. Assegnazione di risorse proprie al conto di riserva					
G. Profitti/ perdite a fini di verifica della conformità alla norma sull'assenza di profitto (E-F)					
H. Interessi generati da prefinanziamenti					
I. Finanziamento del Parlamento europeo riportato all'anno n+1					

Invito a presentare proposte (n. IX-2021/02)
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»
(2020/C 202/03)

Indice

	<i>Pagina</i>
A. Introduzione e quadro giuridico	15
B. Obiettivo dell'invito	16
C. Finalità, categorie e forma di finanziamento	16
D. Bilancio disponibile	16
E. Requisiti di ammissibilità per le domande di finanziamento	16
F. Criteri di valutazione delle domande di finanziamento	17
F.1 Criteri di esclusione	17
F.2 Criteri di ammissibilità	17
F.3 Criteri di selezione	18
F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti	18
G. Controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell'Autorità	18
H. Termini e condizioni	18
I. Calendario	19
J. Divulgazione e trattamento dei dati personali	19
K. Altre informazioni	19

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione».
2. In applicazione dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono i regolamenti che disciplinano i partiti politici a livello europeo e, in particolare, le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, e successive modifiche.
3. A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea è «un'entità formalmente collegata a un partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo».
4. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una fondazione politica europea collegata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GUL 114 I del 4.5.2018, pag. 1., e nella GUL 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

5. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare proposte in vista della concessione di sovvenzioni a fondazioni politiche europee («l'invito»).
6. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:
 - a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
 - b) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1° luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (¹) («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019»);
 - c) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (²) («regolamento finanziario»);
 - d) Regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (³);
 - e) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro (⁴);
 - f) Regolamento del Parlamento europeo (⁵).

B. OBIETTIVO DELL'INVITO

7. L'obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione («domande di finanziamento»).

C. FINALITÀ, CATEGORIE E FORMA DI FINANZIAMENTO

8. La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di contributo conclusa tra la fondazione politica europea beneficiaria e il Parlamento europeo.
9. La categoria del finanziamento è quella della sovvenzione alle fondazioni politiche europee a norma del titolo VIII del regolamento finanziario («sovvenzione»). La sovvenzione assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.
10. L'importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non supera il 95 % delle spese ammissibili indicate nel bilancio previsto, né il 95 % delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

D. BILANCIO DISPONIBILE

11. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2021 a titolo dell'articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammonta a 23 000 000 EUR, come approvato dal Parlamento nel suo progetto di stato di previsione. Gli stanziamenti disponibili da distribuire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2021.

E. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

12. Le domande di finanziamento saranno ricevibili se:

- a) sono presentate per iscritto sul modulo di domanda figurante in allegato al presente invito, compresi tutti i documenti giustificativi richiesti;

(¹) GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.

(²) GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(³) GUL 333 del 19.12.2015, pag. 50.

(⁴) GUL 318 del 4.12.2015, pag. 28.

(⁵) Regolamento del Parlamento europeo del febbraio 2020.

- b) contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione allegato al presente invito, dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019;
- c) contengono una lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;
- d) sono inviate al presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2020**, in copia elettronica, preferibilmente in formato pdf, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu;

Le domande originali sono conservate dal richiedente e inviate al Parlamento nel loro insieme o parzialmente su semplice richiesta dei servizi del Parlamento al seguente indirizzo fisico:

Presidente del Parlamento europeo
 All'attenzione di: sig. Didier Kléthi, Direttore generale della
 DG Finanze
 SCH 05B031
 L-2929 Lussemburgo
 LUSSEMBURGO

13. Qualora, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° luglio 2019, l'ordinatore delegato inviti il richiedente a fornire chiarimenti o a inviare i documenti giustificativi originali in formato cartaceo per quanto riguarda la domanda, il primo utilizza l'indirizzo fisico indicato al paragrafo 12.

Per ogni altra corrispondenza relativa alla domanda si utilizza la casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

14. Le domande ritenute incomplete potranno essere respinte.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1 Criteri di esclusione

15. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

- a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, all'articolo 136, paragrafo 2, o all'articolo 141 del regolamento finanziario;
- b) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2 Criteri di ammissibilità

16. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

- a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (⁷) («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;
- b) deve essere affiliato a un partito politico europeo che soddisfi tutti i criteri per ottenere un contributo ai partiti politici europei (⁸);
- c) deve essere conforme agli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che deve aver presentato il bilancio d'esercizio (⁹), la relazione di revisione esterna e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;

(⁷) Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

(⁸) Titolo IX del regolamento finanziario.

(⁹) A meno che il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, di nuova creazione ecc.).

F.3 Criteri di selezione

17. A norma dell'articolo 198 del regolamento finanziario «il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento («capacità finanziaria»). Il richiedente deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro oggetto della sua proposta, salvo disposizioni speciali dell'atto di base («capacità operativa»).»

F.4 Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti

18. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i rispettivi stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:
- il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra le fondazioni politiche europee beneficiarie;
 - il 90 % sarà ripartito tra fondazioni politiche europee beneficiarie, in funzione del numero di deputati eletti al Parlamento europeo dei partiti politici europei beneficiari ai quali i richiedenti sono affiliati.

G. CONTROLLO CONDIVISO DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELL'AUTORITÀ

19. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 (¹⁰), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede il controllo condiviso da parte del Parlamento europeo e dell'Autorità.
20. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette la pertinente documentazione all'Autorità.
21. Nel corso dei controlli e delle verifiche che ne derivano, i richiedenti forniscono all'Autorità, su richiesta, documentazione o chiarimenti, in formato originale o elettronico, comprese parti delle domande di finanziamento originali conservate conformemente al precedente paragrafo 12.
22. L'Autorità comunicherà al Parlamento europeo i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati.

H. TERMINI E CONDIZIONI

23. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.
24. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.

(¹⁰) articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — Norme generali in materia di controllo:

«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»

25. I termini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1b della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019.
26. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui al paragrafo 23 del presente invito firmando il modulo per la dichiarazione allegato allo stesso. mini e le condizioni sono vincolanti per i beneficiari ai quali è stato concesso il finanziamento e sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

I. CALENDARIO

27. Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2020.
28. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte. A seguito di tale decisione, le decisioni individuali firmate dal presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.
29. Si prevede che i candidati selezionati riceveranno nel gennaio 2021 il progetto di accordo di sovvenzione che dovranno firmare; i candidati esclusi saranno informati contestualmente. L'erogazione del prefinanziamento avviene entro 30 giorni dalla firma dell'accordo di sovvenzione per conto del Parlamento europeo.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

30. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblico, anche su Internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
31. I dati a carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹¹⁾, nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
32. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta all'antifrode (OLAF).
33. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.
34. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, e all'articolo 141 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

35. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, alla seguente casella di posta elettronica funzionale: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

⁽¹¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

36. La normativa di base di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente invito e il modulo di domanda di finanziamento allegato al presente invito sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (<http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm>).

Allegati: Modulo di domanda di finanziamento, compresi il modulo d'identificazione finanziaria, la dichiarazione sui termini e le condizioni nonché sui criteri di esclusione, il modello di bilancio di previsione e la dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato.

Allegato a

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

SOVVENZIONI ⁽¹⁾ ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE

PER L'ESERCIZIO [INSERIRE]

COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La tabella seguente intende servire da guida per la preparazione della domanda di finanziamento. Può essere utilizzata come checklist per verificare che siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

Numero del documento	Documenti da fornire	
	<i>Documenti che devono essere forniti ma che non sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento</i>	
1.	Lettera di accompagnamento indicante l'importo della sovvenzione richiesta per l'esercizio n, firmata dal rappresentante legale	<input type="checkbox"/>
2.	Lettera di un rappresentante legale attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente	<input type="checkbox"/>
3.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>
4.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)	<input type="checkbox"/>
5.	Programma di lavoro	<input type="checkbox"/>
6.	Solo nel caso di un nuovo richiedente che non abbia potuto soddisfare le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014: il più recente bilancio d'esercizio sottoposto a audit ed elaborato da un esperto contabile professionista	<input type="checkbox"/>
	<i>Documenti che devono essere forniti e che sono inclusi nel presente modulo di domanda di finanziamento</i>	
7.	Modulo di identificazione finanziaria (solo nel caso di un nuovo richiedente o in caso di cambiamento di nome, indirizzo o conto bancario)	<input type="checkbox"/>
8.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione	<input type="checkbox"/>
9.	Bilancio di previsione in pareggio	<input type="checkbox"/>
10.	Dichiarazione che la domanda è presentata attraverso il partito politico europeo affiliato	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Ad esempio con riferimento alle pertinenti disposizioni dello statuto del richiedente, se del caso.

⁽¹⁾ La categoria del finanziamento è la sovvenzione di funzionamento, a norma del titolo VIII del regolamento finanziario (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

MODULO D'IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA

* È preferibile accudere copia di un estratto conto recente. Si noti che l'estratto conto deve riportare tutte le informazioni richieste sopra nei riquadri "DENOMINAZIONE DEL CONTO BANCARIO" e "BANCA". In tal caso, il timbro della banca e la firma del suo rappresentante non sono richiesti. La firma del titolare del conto è sempre obbligatoria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI GENERALI NONCHÉ AI CRITERI DI ESCLUSIONE

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del richiedente], dichiara:

- di aver letto e di accettare i termini e le condizioni generali stabiliti nel modello di convenzione di sovvenzione,
- che il richiedente non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1 (*), e all'articolo 141 (*) del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario») (¹),
- che il richiedente non è soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) (*), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (²) del Parlamento europeo e del Consiglio.
- che il richiedente dispone delle capacità finanziarie ed organizzative per attuare la convenzione di sovvenzione,
- le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati sono esatte e nessuna informazione è stata occultata, interamente o parzialmente, al Parlamento europeo.

Firma autorizzata

Titolo (sig.ra, sig., prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nell'organizzazione che richiede il finanziamento:	
Luogo/Data:	
Firma:	

(*) in appresso figurano gli articoli sopra menzionati:

Articolo 136, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:

- a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;

(¹) GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(²) GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

- ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
- iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
 - i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
 - iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- (h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).

Articolo 141, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un partecipante che:

- a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136;
- b) abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- c) abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il richiedente non può essere soggetto a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii) del medesimo regolamento.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 1:

Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti:

- a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 o 2;
- b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è responsabile il richiedente o qualora la decisione sia stata ottenuta con frode; o
- c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obblighi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 — articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii):

L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti:

- a) violazioni non quantificabili:
 - v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
 - vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi autorizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scorrette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
 - (vii) «qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'articolo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Allegato b

BILANCIO DI PREVISIONE

Costi			Entrate		
Costi ammissibili	Bilancio	Reale	Bilancio	Reale	
A.1: Costi di personale			D.1 Dissoluzione dell'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N»		Mai richiest o.
1. Remunerazioni			D.2 Finanziamento del Parlamento europeo concesso per l'esercizio N		
2. Contributo			D.3 Contributi dei membri		
3. Formazione professionale			3.1 delle organizzazioni membri		
4. Spese di missione del personale			3.2 dei singoli membri		
5. Altre spese di personale			D.4 Donazioni		
A.2: Spese d'infrastruttura e di gestione			D.5 Altre risorse proprie		
1. Affitti, oneri e spese di manutenzione			(specificare)		
2. Spese di installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature					
3. Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili					
4. Cancelleria e forniture per ufficio					
5. Affrancatura e telecomunicazioni					
6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione					
7. Altre spese d'infrastruttura					
A.3: Spese amministrative					
1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati)					
2. Spese per studi e ricerche					
3. Spese legali					
4. Spese di contabilità e di revisione contabile					
5. Spese varie di funzionamento					
6. Sostegno a favore di terzi					
A.4: Riunioni e spese di rappresentanza					
1. Spese per riunioni					
2. Partecipazione a seminari e conferenze					
3. Spese di rappresentanza					
4. Spese per inviti					
5. Altre spese per riunioni					
A.5: Spese d'informazione e pubblicazione					
1. Spese per pubblicazioni					
2. Creazione e gestione di siti Internet					
3. Spese di pubblicità					
4. Materiale di comunicazione (gadget)					
5. Seminari e mostre					
6. Altre spese d'informazione					
A.6: Assegnazione all'«Accantonamento per coprire le spese ammissibili del primo trimestre dell'esercizio N+1»					
A. TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI					
Spese non ammissibili					
1. Dotazioni ad altri accantonamenti					
2. Oneri finanziari					
3. Differenze di cambio					
4. Crediti dubbi					
5. Altri (da specificare)					
6. Contributi in natura					
B. TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI					
C. COSTI TOTALI					
F. Dotazione di risorse proprie al conto di riserva			D.6. Interessi generati da prefinanziamenti		
G. Conto profitti e perdite per verificare la conformità alla norma dell'assenza di profitto (E-F)			D.7. Contributi in natura		
			D. TOTALE DELLE ENTRATE		
			E. Conto profitti e perdite (D-C)		

**DICHIARAZIONE CHE LA DOMANDA È PRESENTATA ATTRAVERSO IL PARTITO POLITICO EUROPEO
AFFILIATO**

Il sottoscritto, rappresentante legale di [inserire il nome del partito], dichiara che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la presente domanda di finanziamento di [inserire il nome del richiedente] per l'esercizio 2021 è presentata attraverso il suo partito politico affiliato [inserire nome del partito politico europeo affiliato].

Firma autorizzata

Titolo (sig.ra, sig., prof. ...), cognome e nome:	
Funzione nel partito politico europeo:	
Luogo/Data:	
Firma:	

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso concernente una richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE**Fine della sospensione del termine per l'adozione di atti di esecuzione**

(2020/C 202/04)

L'8 aprile 2019 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Tale richiesta, presentata da Lietuvos energija UAB, riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica in Lituania. Gli avvisi pertinenti sono stati pubblicati nella GU C 316 del 20 settembre 2019, a pagina 28, e nella GU C 53 del 17 febbraio 2020, a pagina 9.

Il 14 maggio 2019 la Commissione ha chiesto alle autorità nazionali di fornire informazioni supplementari entro il 28 maggio 2019. Come annunciato nell'avviso pubblicato nella GU C 53 del 17 febbraio 2020, a pagina 9, il termine ultimo è stato prorogato di 74 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Le informazioni sono pervenute il 19 marzo 2020.

Il termine ultimo scadrà pertanto il 10 luglio 2020.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 202/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias)

N. UE: PGI-CY-02368 – 15.9.2017

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias)

2. Stato membro o Paese terzo

Cipro

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς»/Hiromeri Pitsilias» è un prodotto stagionato a base di carne essiccata, salata, affumicata e marinata nel vino, che viene preparato senza alcun tipo di conservanti (come nitriti, nitrati o polifosfati), esaltatori di sapidità o altri additivi. Anche le materie prime utilizzate nella fabbricazione dell'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς»/Hiromeri Pitsilias» devono essere prive di qualsiasi tipo di additivo e/o conservante (come nitriti e nitrati).

Per produrlo, occorrono le seguenti materie prime:

- coscia di suino fresca (in un unico pezzo con uno scheletro osseo costituito dalle seguenti ossa: coscia, rotula, tibia, perone e piede) di animali sani e macellati secondo le condizioni previste dalla legge (completo dissanguamento e immediata refrigerazione); la coscia deve essere priva di pelle (ad eccezione della parte superiore del tarso, dove possono permanere resti di pelle, purché non coprano la carne). Al momento della ricezione, vengono effettuati controlli per garantire il colore (rosso chiaro caratteristico), l'odore (di carne fresca), la temperatura interna (tra 0 e 7 °C) e il pH (tra 5,3 e 6);
- vino rosso secco proveniente da vigneti della varietà locale Mavro in cui possono trovarsi anche viti della varietà Marathetiko. Alla ricezione del vino, vengono effettuati controlli per garantire l'aroma (caratteristico della varietà), la gradazione alcolica (tra 12 e 15 %) e il tenore zuccherino (inferiore a 4 g/l);
- sale grosso marino;
- eventualmente coriandolo (*Coriandrum sativum*) macinato.

L'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς»/Hiromeri Pitsilias» presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche:

Forma: piriforme (forma caratteristica del prosciutto intero utilizzato per preparare il prodotto) e pressata (appiattita) su un lato.

Peso: 3-5 kg.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Caratteristiche organolettiche:

Colore: rosso scuro intenso tendente al nero all'esterno e rosso tendente al viola all'interno. La parte interna può presentare venature di colore chiaro (fibre).

Sapore: salato e affumicato, esaltato dal vino e dal coriandolo (facoltativo) utilizzati nella preparazione del prodotto.

Aroma: caratteristico del vino, dell'affumicatura e del coriandolo (se usato).

Consistenza: compatta, senza linee divisorie tra le fibre muscolari, leggermente soda in bocca.

Caratteristiche chimiche:

umidità: 40-55 %

cloruro di sodio: 5-10 %

L'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias» può essere venduto sia intero (con o senza osso) che tagliato e può presentarsi con o senza la crosta superficiale che si forma durante il processo di fabbricazione. L'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias» può essere commercializzato sia confezionato che sfuso.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Il vino rosso secco utilizzato nella preparazione dell'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias» viene prodotto nella zona geografica delimitata a partire dai vigneti della varietà locale *Mavro*, che è predominante nella regione. Questi vigneti si trovano nella regione viticola di Pitsilia, i cui vini beneficiano della denominazione di origine protetta, e possono includere anche viti della varietà *Maratheftiko* (Vamvakada).

La regione di Pitsilia si distingue per la specifica morfologia e per la qualità dei suoli con caratteristiche favorevoli alla viticoltura orientata alla produzione di vino, tra cui ad esempio elevata altitudine, terreni in pendenza, suoli aridi, rocce di origine vulcanica ricche di sedimenti e assenza di precipitazioni durante la maturazione delle uve. Tutte queste peculiarità climatiche e morfologiche della regione di Pitsilia conferiscono al vino locale caratteristiche organolettiche e qualitative che incidono sull'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias» e ne migliorano la qualità organolettica, in quanto la marinatura nel vino costituisce una fase importante del processo di produzione.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Le fasi di produzione dell'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias» che devono avere luogo nella zona geografica delimitata sono: la rimozione di qualsiasi parte superflua (ove opportuno), la salatura a secco per 5-7 giorni, la marinatura nel vino rosso e secco per almeno due settimane, l'affumicatura per almeno un mese, la pressatura, la stagionatura nel locale di maturazione per aumentare la perdita d'acqua e l'aggiunta del coriandolo (se del caso). È possibile effettuare solo l'affumicatura oppure combinarla alla stagionatura nel locale di maturazione; in entrambi i casi, la durata minima dell'operazione è di due mesi e mezzo. Analogamente, la rimozione della crosta superficiale (che si forma a seguito del processo di fabbricazione) o di qualsiasi altra parte indesiderata dell'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias» deve essere effettuata dai produttori stessi all'interno della zona geografica delimitata per evitare qualsiasi alterazione delle caratteristiche fisiche del prodotto.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Indipendentemente dalla forma (confezionato o sfuso, intero o tagliato), il prodotto deve recare la marcatura ufficiale contenente il nome registrato del prodotto e i recapiti dell'unità di fabbricazione e/o di affettatura e confezionamento (qualora l'affettatura e il confezionamento non siano effettuati nell'unità di fabbricazione).

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica delimitata di Pitsilia, nota per il suo carattere montuoso, comprende zone a un'altitudine di almeno 700 m, situate all'interno dei confini amministrativi dei seguenti comuni:

Provincia di Nicosia: Agia Eirini, Alithinou, Alona, Apliki, Askas, Gourri, Kannavia, Kourdali, Lagoudera, Lazanias, Livadia Nicosie, Palaichori, Platanistasa, Polistipos, Saranti, Spilia, Farmakas, Fikardou, Fterikoudi, Kampi.

Provincia di Larnaca: Odou.

Provincia di Limisso: Agios Theodoros, Agios Ioannis, Agios Konstantinos, Agios Pavlos, Agridia, Agros, Amiantos (Kato) e Amiantos (Pano), Dimes, Zoopigi, Kato Milos, Kiperounta, Pelendri, Potamitissa, Sikopetra, Chandria.

5. Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione del nome «Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias» fa leva sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, sviluppate e preservate grazie alla preparazione e alla conservazione che non richiedono l'uso di altre sostanze o additivi.

Lo sviluppo delle caratteristiche dell'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias» dipende dalle competenze dei produttori, tra cui in particolare:

il fatto di dare una forma arrotondata alla base del prosciutto (se del caso) rimuovendo le parti superflue per ottenere un assorbimento uniforme del sale, oltre a un'acidificazione e a un'affumicatura omogenee su tutto il prodotto.

La durata di salatura del prosciutto e la quantità di sale variano leggermente a seconda delle dimensioni del prosciutto. I pezzi grandi devono rimanere più a lungo sotto sale per raggiungere fino all'osso il grado di assorbimento desiderato e ottenere il sapore ricercato del prodotto finale.

Lo sviluppo del sapore e dell'aroma pronunciati, caratteristici dell'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias», e il colore interno dipendono sia dalla durata di marinatura della carne nel vino, sia dalla scelta del vino che deve avere idonee caratteristiche aromatiche e chimiche, deve essere rosso, secco e provenire dai vigneti della varietà locale *Mavro* (varietà predominante nella regione con circa l'80 % della superficie totale coltivata a vite), che possono includere anche viti della varietà *Marathovtiko*.

L'affumicatura e la marinatura sono fasi importanti della produzione dell'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias» ed elementi essenziali della competenza dei produttori. L'affumicatura determina il colore esterno, l'aroma e il sapore, senza alterare il profumo e il gusto del vino e del coriandolo (facoltativo) ottenuti nelle fasi di produzione precedenti. L'affumicatura è delicata, graduale ed effettuata a freddo. L'intensità del fuoco, la distanza del prodotto dal fuoco e la durata dell'affumicatura dipendono inoltre dalle condizioni climatiche. Durante i mesi estivi, l'intensità del fuoco deve essere inferiore e il tempo di affumicatura ridotto.

L'alternanza di affumicatura e compressione determina la forma del prosciutto, il suo tasso di umidità e la consistenza, proteggendolo da ogni eventuale alterazione. Il numero delle compressioni dipende dalle dimensioni del prosciutto (nei prosciutti più grandi, il numero delle compressioni è maggiore) e dalle condizioni climatiche. In estate, a causa delle temperature più elevate, il numero delle compressioni necessarie per la fabbricazione del prodotto è generalmente inferiore.

Una volta terminata l'affumicatura, se il produttore ritiene che il colore interno e la consistenza del prodotto non siano quelli desiderati, il prosciutto viene collocato in uno spazio ventilato e al riparo dalla luce per consentirne la maturazione e lo sviluppo delle caratteristiche ricercate. La corretta consistenza del prodotto finale è raggiunta quando le fette diventano dense, compatte e per nulla flosce.

Il clima della regione di Pitsilia, caratterizzato da estati fresche e asciutte e inverni miti, e i terreni in pendenza, poco fertili, hanno contribuito allo sviluppo della produzione e della conservazione a temperatura ambiente dei prodotti trasformati, consentendo alle famiglie di disporre di carne tutto l'anno senza la necessità di conservarla nel grasso (come avveniva in altre regioni). Le competenze nella fabbricazione dei prodotti trasformati sono rimaste invariate, tramandandosi di generazione in generazione, e sono tuttora utilizzate nei moderni impianti dei produttori della regione di Pitsilia.

Inoltre le condizioni pedoclimatiche della regione di Pitsilia hanno sempre contribuito, rispetto ad altre regioni, alla produzione di una minore quantità di uva, ma con un succo ricco di polifenoli. Insieme ad altre competenze produttive, i produttori dell'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias» hanno ereditato gli «eccellenti vini neri» citati da N. Ierides (1903) in «Σύντομος Ιστορία της Κύπρου» (Breve storia di Cipro): tutti elementi che rafforzano il legame tra il prodotto e la regione, conferendo all'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias» l'aroma e il sapore intensi del vino locale *Mavro*.

Le caratteristiche dell'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias», frutto delle competenze dei produttori e dell'utilizzo del vino della regione, hanno permesso a questo prodotto di acquisire una reputazione tale da essere considerato un «suntuoso accompagnamento», come indicato in particolare da P. Xioutas (1978) in «Κυπριακή Λαογραφία των Ζώων» (Gli animali nel folclore cipriota). Infatti, secondo i riferimenti storici di N. Patapiou e C. Lazarou (2013): «*Hiromeri: A Specialty Ham of Cyprus—Historical Evidence, Culinary and Cultural Perspectives*» (Hiromeri: Una specialità, un prosciutto - testimonianze storiche, prospettive culinarie e culturali), l'esportazione dell'«Χοιρομέρι Πίτσιλιας/Hiromeri Pitsilias» verso la Siria risale al XVIII secolo d.C.

I prodotti trasformati a base di carne di Pitsilia, tra cui l'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias», sono caratterizzati da un legame inscindibile con la loro regione e in tal senso sono citati in pubblicazioni e/o siti Internet contenenti informazioni turistiche che vi fanno specifico riferimento. Pubblicazioni relative alla gastronomia di Cipro - come «Γαστρονομικός Χάρτης της Κύπρου» (Mappa culinaria di Cipro) del ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente (2011), «Τροφή: Αφορμή Σχέσης» (Cibo e relazioni) di Florentia Kithraioutou (2009) e «Ξεχασμένες νοστιμίες του Κυπριακού Χωριού» (I gusti dimenticati del villaggio cipriota) di F. Evangelatou - citano espressamente i prodotti trasformati a base di carne della regione di Pitsilia, tra cui ovviamente l'«Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/Hiromeri Pitsilias».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

<http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/All/FE9A90EB4A75497BC22583A9003E9C46?OpenDocument>

Pubblicazione del documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

(2020/C 202/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«FRIULI»/«FRIULI VENEZIA GIULIA»/«FURLANIJA»/«FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA»

PDO-IT-02176

Data di presentazione della domanda: 21.7.2016

1. Nome da registrare

Friuli
Friuli Venezia Giulia
Furlanija
Furlanija Julijkska krajina

2. Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
4. Vino spumante

4. Descrizione del vino (dei vini)

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijkska krajina» — «Bianco»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli.

Odore: floreale, fruttato, costituito fondamentalmente da aromi primari e secondari. In caso di impiego di alcuni vitigni la componente aromaticia si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi.

Sapore: asciutto, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

(¹) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Chardonnay»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi.

Sapore: asciutto, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammiper litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Friulano»

Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato.

Odore: floreale, fruttato, con eventuali note aromatiche.

Sapore: asciutto, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Pinot Bianco»/«Pinot Blanc»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli.

Odore: floreale, fruttato, con aromi fragranti e freschi. In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi.

Sapore: asciutto, armonioso, delicato e vellutato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Pinot Grigio»/«Pinot Gris»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso o ramato.

Odore: note fragranti e fresche con sentori floreali e fruttati. In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi.

Sapore: asciutto, armonico, da secco ad abboccato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Sauvignon»/«Sauvignon Blanc»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli.

Odore: aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno.

Sapore: asciutto, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Malvasia»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: delicatamente aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno.

Sapore: asciutto, rotondo, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Riesling»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli.

Odore: elegante con delicate note aromatiche. In caso di affinamento si evolve negli aromi terziari caratterizzati dagli stessi.

Sapore: dal secco all'abboccato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Traminer Aromatico»

Colore: giallo paglierino più o meno intenso a volte con riflessi verdognoli.

Odore: aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno.

Sapore: intenso, aromatico, dal secco all'abboccato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Ribolla Gialla Spumante»

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di lievito.

Sapore: vivace, armonico, extra brut, brut, extra dry.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Ribolla Gialla Spumante Metodo Classico»

Spuma: fine e intensa.

Colore: dal giallo paglierino con diversa intensità al giallo dorato.

Odore: ampio con delicato sentore di lievito.

Sapore: saporito, armonico, pas dosé, extra brut, brut, extra dry.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Spumante»

Spuma: fine e persistente.

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Odore: floreale, fruttato talvolta con delicato sentore di lievito.

Sapore: saporito, armonico, extra brut, brut, extra dry.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Spumante Metodo Classico»

Spuma: fine, persistente.

Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato.

Odore: ampio con delicato sentore di lievito.

Sapore: saporito, armonico, pas dosé, extra brut, brut, extra dry.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	5 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Verduzzo Friulano»

Colore: dal giallo paglierino carico, anche dorato, all'ambrato.

Odore: intenso, armonico.

Sapore: armonico, dal secco al dolce.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammiper litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijška krajina» — «Rosso»

Colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato.

Odore: intenso, fruttato che tende ad una maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con la maturazione.

Sapore: asciutto, secco, corposo e armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijška krajina» — «Cabernet»

Colore: rosso rubino.

Odore: tipico, fruttato che tende ad una maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con la maturazione.

Sapore: asciutto, di corpo, armonico talvolta leggermente erbaceo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Cabernet Franc»

Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.

Odore: erbaceo, intenso.

Sapore: asciutto, leggermente erbaceo, pieno, tannico, corrispondente all'olfatto.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Cabernet Sauvignon»

Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.

Odore: tipico, intenso, con note che ricordano i frutti rossi che tendono ad un maggiore complessità con l'evoluzione in aromi terziari con la maturazione.

Sapore: asciutto, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» — «Merlot»

Colore: rosso rubino.

Odore: vinoso, fruttato, intenso, che tende ad una maggiore complessità con la maturazione.

Sapore: asciutto, talvolta leggermente erbaceo, strutturato, saporito, invecchiando si affina acquistando in complessità ed equilibrio.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijška krajina» — «Refosco dal Peduncolo Rosso»

Colore: rosso rubino violaceo intenso.

Odore: intenso, fruttato.

Sapore: asciutto, talvolta amarognolo.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijška krajina» — «Pinot Nero»/«Pinot Noir»

Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.

Odore: etereo, vinoso, fruttato con eventuali note speziate.

Sapore: armonico, asciutto o abboccato.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4 grammi per litro espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b. Rese massime

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Bianco, Chardonnay, Friulano, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Ribolla Gialla Spumante, Sauvignon

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Verduzzo Friulano, Spumante

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Malvasia

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Riesling, Traminer Aromatico

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Cabernet, Cabernet Franc

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso, Rosso, Pinot Nero

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

«Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» Merlot

14 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la denominazione «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» comprende l'intero territorio comunale dei comuni seguenti:

per la Provincia di Pordenone:

Arba, Arzene - Valvasone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vivaro, Zoppola;

per la Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli, Cormòns, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradiška d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

per la Provincia di Trieste:

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;

per la Provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano-Torcello, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Tocai Friulano B. — Friulano

Chardonnay B.

Refosco dal Peduncolo Rosso N. — Refosco

Ribolla Gialla B. — Ribolla

Riesling Italico B. — Riesling

Riesling Renano B. — Riesling

Sauvignon B. — Sauvignon Blanc

Tocai friulano B

Verduzzo Friulano B. — Verduzzo

Cabernet Franc N. — Cabernet

Cabernet Sauvignon N. — Cabernet

Carmenère N. — Cabernet

Pinot Bianco B. — Pinot Blanc

Pinot Grigio — Pinot Gris

Pinot Nero N. — Pinot Noir

Merlot N.

Malvasia Istriana B. — Malvasia

Traminer Aromatico Rs. — Gewürztraminer

8. Descrizione del legame/dei legami

Categoria — vino e vino spumante

Fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» comprende il territorio amministrativo dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Data l'estensione, gli ambienti rappresentati mostrano una considerevole varietà di elementi morfologici che danno vita ad un paesaggio molto articolato in cui i rilievi collinari sfumano nella pianura. La zona può essere suddivisa in tre aree morfologiche: l'area collinare, le pianure centrali, la zona costiera. Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione «Friuli» è possibile dividerli tra est e ovest. A ovest il clima è più caldo, di giorno il riscaldamento dovuto ai raggi solari è molto efficace e le escursioni termiche sono buone. Mediamente queste zone sono costituite da depositi alluvionali che si sono formati dai materiali trasportati dai vari fiumi (Tagliamento, Isonzo, Torre, Natisone, Stella, Meduna, Livenza, Cellina, Noncello, Judrio ecc.) che scorrono all'interno della denominazione. Tali depositi hanno dato origine a suoli con tessitura che va dalla franco-sabbiosa alla franco-sabbiosa-limosa e talvolta sono caratterizzati dalla presenza di sedimenti limoso-argillosi profondi. Inoltre la zona centrale della pianura delle provincie di Udine e Pordenone è contraddistinta da enormi quantitativi di materiale calcareo-dolomitico strappati alla montagna dalla violenza delle acque e trascinati a valle lungo il loro alveo. La pianura a est si caratterizza per un terreno del tipo ferretto o assimilabile ad esso, quindi c'è una prevalenza di ghiaia ricoperta o mista ad uno strato di materiale terroso alterato di spessore dai 30 ai 70 cm. Questi terreni sono fondamentalmente responsabili della non elevata alcolicità dei vini della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» anche se riescono a donare agli stessi una buona raffinatezza, specialmente per gli aromi, in particolare dei vini bianchi. Infatti i sentori freschi e fragranti del Pinot grigio e quelli fruttati e floreali del Pinot bianco, del Friulano dello Chardonnay sono il risultato diretto di questa influenza. La zona collinare si caratterizza a est per una prevalenza nei terreni delle marne eoceniche miste ad arenaria, che costituiscono il cosiddetto «Flysch di Cormòns», che in lingua friulana viene chiamato «Ponca», mentre le zone collinari a ovest e a nord sono caratterizzate dalla presenza di terreno morenico, ove i detriti ghiaiosi sono spesso mescolati con frazioni di matrice argillosa siltosa. I vigneti coltivati nelle zone in cui è presente la «Ponca» sono caratterizzati dalla produzione di uve che danno vini di buona struttura e con un corpo più elevato rispetto a quelli della pianura. In particolare, i vini rossi che si ottengono da vigneti coltivati in collina hanno un'eleganza e una finezza di grande spessore. È proprio in queste zone che i vitigni esprimono tutta la loro tipicità, infatti sia il Merlot che il Cabernet franc sono caratterizzati da delle note leggermente erbacee sia al naso che in bocca.

Ma anche i vini bianchi che si producono in vigneti di collina ottengono un'influenza positiva, infatti le varietà come il Verduzzo friulano riescono ad esprimere la loro elevata armonia sia all'olfatto che al palato. Anche il Bianco trae grandi benefici dai terreni in cui c'è la «Ponca», infatti può presentare degli aromi complessi che vanno dal floreale al fruttato ma che possono evolversi anche in eleganti aromi terziari. La differente tessitura dei terreni influenza in primo luogo la penetrazione degli apparati radicali delle viti. Infatti nei terreni sciolti le radici affondano per parecchi metri consentendo un costante rifornimento idrico e minerale alla pianta, mentre lo strato superficiale del suolo si può disidratare senza alcun inconveniente. Ciò porta a prodotti qualitativamente migliori, come si ottengono nei terreni alluvionali ciottolosi e sabbiosi tipici del Friuli, che vengono ricondotti dalla classificazione comunitaria ai terreni vocati per la coltivazione della viticoltura di qualità.

Ci sono delle caratteristiche ambientali comuni che sono riconducibili al ruolo calorifico dei terreni della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijkska krajina», cioè alla loro capacità di riscaldarsi, che influenzano notevolmente l'assorbimento radicale. Un altro fattore comune, caratteristico dei terreni della DOP «Friuli», è la buona concentrazione di micro-elementi che sono strettamente legati alla qualità dei vini, infatti il patrimonio enzimatico è fortemente influenzato dal tipo di terreno. Tale dotazione di micro-elementi nei terreni influisce nella caratterizzazione del bouquet aromatico ed è proprio per questi motivi che è possibile ritrovare un filo conduttore negli aromi dei vini della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijkska krajina».

Fattori storici e umani rilevanti per il legame

La coltivazione della vite è stata protagonista indiscussa fin dall'antichità. La vitivinicoltura ha storia antica, le sue origini risalgono al 700 a.C., ci sono testimonianze raccolte nelle antiche scritture greche e romane e successivamente avvalorate dagli scritti di Erodiano, Tito Livio e Strabone. In epoca romana il vino Pucino era molto apprezzato alla corte imperiale di Roma ed il Senato inviò ad Aquileia dei coloni per diffondere la coltivazione della vite. Aquileia, terza città dell'Impero, per alcuni secoli fu il luogo dal quale il vino prodotto in tutto il Friuli-Venezia Giulia veniva spedito verso le regioni nord-orientali dell'Europa.

Sotto la dominazione Longobarda la coltivazione della vite godette di un periodo di espansione. Con il XIX secolo arrivarono in Friuli le prime viti di Pinot, Merlot e Sauvignon grazie al Conte De la Tour, varietà che poi si diffusero in tutto il Friuli.

Arrivando ai giorni nostri, per quanto riguarda i vini bianchi, la produzione delle uve avviene dopo un'accurata selezione in cui sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi tipici conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un più lungo affinamento in legno oppure in bottiglia prima dell'immissione al consumo, la vinificazione ottempera un contatto più o meno breve con le bucce; i vini che ne seguono risultano quindi più carichi di sostanze coloranti.

Per quanto riguarda invece i vini rossi, il contatto con le bucce è fondamentale per l'estrazione della frazione polifenolica più importante per le caratteristiche dei rossi. Il passaggio in legno è facoltativo, però ancora in parte utilizzato; si impiega anche una sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un risultato finale il più equilibrato possibile. In tal caso è possibile che le tipologie che ne fanno uso possano presentare un caratteristico sentore di legno.

Informazioni sulla qualità/caratteristiche dei vini essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico

Categoria — vino

I vini della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijkska krajina» presentano delle peculiari caratteristiche che sono attribuibili per la maggior parte al territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l'intervento umano e responsabile del resto.

Per quanto riguarda l'acidità totale, espressa come acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere inferiore a 3,5 g/l, ma nell'articolo 6 per tutte le varietà è stato fissato il limite minimo di 4 g/l.

Il territorio della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijkska krajina» conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino con riflessi più o meno verdognoli o dorati oppure, nel caso del Pinot grigio, è ammesso anche un riflesso ramato più o meno intenso. A livello gustativo la sensazione è gradevole, morbida, con profumi netti ed intensi che spaziano dal fruttato sostenuto al floreale fine ed elegante. L'equilibrio ed il corpo del vino rappresentano un marchio di fabbrica dei vini della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijkska krajina» con una struttura che ne permette anche un lungo invecchiamento nel tempo.

I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con diverse sfumature, il profumo è ammaliante e spicca per la gradevole finezza tendente all'erbaceo, a volte fruttato, e allo speziato, con un caratteristico bouquet; sono molto asciutti, con una tipica corposità.

In bocca l'equilibrio è presente e molto importante, con una nota di astringenza presente in particolare per le varietà più vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l'acidità è quindi sempre presente senza mai disturbare al palato.

Le caratteristiche di questi vini sono determinate dall'influenza delle condizioni pedoclimatiche dell'areale di produzione, dove l'interazione tra i terreni ben drenati con disponibilità idrica ed il clima temperato, fresco e ventilato, si combina con le importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte durante tutta la fase di maturazione delle uve, in particolare quella che va dall'invasatura alla vendemmia, il che permette di garantire un'ottimale maturazione dei grappoli che garantiscono all'uva sia un adeguato tenore zuccherino, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà di viti coltivate nell'areale.

Categoria — vino spumante

I vini della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» nella categoria «vino spumante» presentano delle acidità totali più marcate rispetto alle altre categorie, infatti il limite minimo è pari a 5 g/l, espresso come acido tartarico. Il territorio della denominazione conferisce a questi spumanti un colore giallo paglierino con diverse intensità, talvolta si possono raggiungere anche delle sfumature dorate. All'olfatto i sentori sono ampi e delicati, si possono trovare delle note floreali e fruttate nel caso della Ribolla gialla spumante, ma sicuramente è molto spesso presente una intrigante nota di lievito data dalla rifermentazione in autoclave o bottiglia a seconda della tipologia tecnica prescelta.

In bocca l'equilibrio di questi vini predomina su tutto il resto e viene spesso esaltato dalle caratteristiche note acidiche che ne rendono facilmente riconoscibili i vitigni utilizzati per la produzione. Si possono presentare inoltre in diversi tipi in relazione al tenore zuccherino che nelle categorie «vino spumante» variano dal «pas dosé» (dosaggio zero) all'«extra dry».

Interazione causale tra gli elementi della zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.

Categoria — vino

L'interazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) si realizzano nei vini della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente all'ottenimento di vini sia bianchi che rossi, particolarmente ricchi e dai profumi fini, adatti anche al medio-lungo affinamento e molto eleganti. Infatti la pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina».

Gli aspetti morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel loro complesso di elementi biologici e strutturali. La chiara vocazione viticola dei terreni ubicati tra le colline orientali che confinano con la Slovenia e la pianura friulana e la professionalità dei viticoltori hanno così consentito alla denominazione di crescere in modo inequivocabile.

Per quanto riguarda i siti della pianura della denominazione «Friuli», i bianchi hanno caratteri varietali ben espressi, buone acidità e alcolicità, corpo snello ma armonico. Sono vini che giocano sulla freschezza e la fragranza, ma che hanno buona componente acidica. Chardonnay e Pinot grigio sono piacevoli e traggono i benefici dall'influsso del terreno e del clima; il Friulano è un vitigno che è molto coltivato e trae risultati molto soddisfacenti con una notevole eleganza. In questa zona spiccano i Sauvignon, molto equilibrati, dal colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli dai toni verdi, caratteristici sentori al naso e di notevole struttura. Il Pinot bianco della pianura è fragrante, raffinato e di ottima stoffa, infatti l'influsso del terreno sciolto ne accentua le caratteristiche aromatiche.

La pianura a est si caratterizza per i vini bianchi che hanno buona acidità, freschezza e netta personalità varietale. Oltre a Friulano, Chardonnay e Pinot grigio, questa pianura vanta una Malvasia dal profumo delicatamente aromatico con note floreali e fruttate tipiche del vitigno e dal grande fascino. Non vanno dimenticati i rossi in questa zona: infatti i Cabernet franc e Sauvignon, il Merlot e il Refosco hanno un colore intenso quasi sanguigno, e si fanno, con rese contenute, molto ampi, profondi, dai tannini ben presenti ma dolci, in definitiva, dei vini di stoffa e di razza, che possono sostenere un buon affinamento in barrique per vini di sicuro invecchiamento, con una caratteristica aromatica data dalla ricchezza di sensazioni fruttate.

La collina si caratterizza per vini che hanno stoffa e ricchezza, con un grande carattere e suadenza. Il Friulano può diventare a volte opulento data la naturale pienezza e struttura; qui il Pinot bianco ha un forte temperamento; il Traminer è saporito; il Riesling ampio ed avvolgente; sicuramente la Malvasia è intensa come pure il Merlot e i Cabernet, franc e Sauvignon, che raggiungono una maturazione perfetta con vini dominati dai tannini dolci e sensazioni di frutta di sottobosco con sfumature erbacee e un'eccelsa potenza di gusto e di olfatto. In queste zone i vini rossi sono vissuti in due maniere tra loro antitetiche: per un consumo rapido e quindi con vini che hanno nella facile beva e nelle sensazioni fruttate, avvolte da un colore rubino brillante il loro fascino, oppure con la volontà di ottenere grandi vini da

invecchiamento affinati in barrique, che riesce a conferire ai rossi una sensazione di pienezza e profondità diventando capaci di una lunga vita per soddisfare anche i palati più esigenti in grado di sviluppare bouquet complessi e seducenti. Il Verduzzo friulano di queste zone è pieno, molto strutturato, quasi vellutato. Il colore è intenso quasi dorato, la potenzialità d'invecchiamento è elevatissima, infatti l'interazione del clima con il terreno, unita all'esperienza dei vignaioli ne fanno un marchio di garanzia.

Le colline a nord e ad ovest della denominazione si caratterizzano per un Sauvignon dal tipico profumo, che qui trova uno dei siti più affascinanti e personali di tutto il Friuli. Queste zone influiscono anche sullo Chardonnay, sul Pinot grigio, con note fragranti e fresche con sentori floreali e fruttati e sulla Ribolla gialla. Infine, il territorio della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina», pur legato alla tradizione, ha perseguito negli ultimi 30 anni l'innovazione tecnologica sia in vigneto che in cantina consentendo ulteriori progressi dal punto di vista qualitativo ed in particolare, si può specificare:

- il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica del diradamento in vigneto;
- il condizionamento termico dei locali di lavorazione e dei vasi vinari;
- la selezione delle forme di allevamento più idonee alla viticoltura di qualità;
- la salvaguardia dei biotipi di vigneti antichi, utilizzando la selezione massale al posto della selezione clonale;
- il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con l'utilizzo dell'acciaio inox, e di botti e barrique per l'affinamento, sempre cercando un buon equilibrio finale.

Pertanto, le peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare, i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (controllo delle rese, innovamento tecnologico) e per l'elaborazione dei vini DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina», limitando o anche spesso rinunciando all'utilizzo della pratica dell'arricchimento.

In conclusione, le peculiarità di questa zona di produzione, unite al sapere tramandato tra i vignaioli di generazione in generazione ed all'accurato intervento dell'uomo sia in vigneto che in cantina, consentono al vigneto «Friuli», di esprimere le sue migliori caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.

Categoria — vino spumante

Le categorie spumante, nel disciplinare della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» sono quattro. Le varietà ammesse per la costituzione della Ribolla gialla spumante sono la Ribolla gialla in purezza oppure con il taglio migliorativo del 15 % cui possono concorrere le uve, mosti e vini di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, ad eccezione dei Moscati, del Müller Thurgau e del Traminer. Per quanto riguarda lo Spumante e lo Spumante metodo classico, sono ammesse le varietà Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente.

La Ribolla gialla è un vitigno che ha trovato nella sua storia millenaria, il miglior adattamento negli areali di collina in cui può aumentare la propria struttura ed affinare la parte aromatica. Per quanto riguarda la tipologia Spumante, essendo questa categoria caratterizzata dalla rifermentazione in autoclave oppure in bottiglia, viene solitamente vendemmiate in anticipo rispetto alla categoria vino fermo, al fine di garantire al prodotto finito una maggiore acidità ed un grado alcolico equilibrato, proprio. Per questi motivi la Ribolla spumante riesce a trovare delle espressioni qualitative molto valide in tutti i terreni e climi, sia in quelli di pianura che in quelli di collina.

Le varietà che sono utilizzate per le basi spumante dello Spumante, che sono Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (vinificato in bianco), hanno trovato nei terreni e nei climi della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» un areale particolarmente vocato.

La pianura riesce ad esprimere le potenzialità aromatiche dello Chardonnay e del Pinot bianco, esaltando l'eleganza degli aromi secondari e terziari in tutte le annate, anche in quelle più calde e siccitose. Nella DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» è sicuramente la componente acida che viene esaltata all'interno di questi areali. Infatti la conformazione pedologica e l'interazione tra il clima, l'azione antropica e gli elementi geografici favoriscono l'accumulo all'interno delle uve dei principali acidi (malico, tartarico e citrico) che rappresentano una delle frazioni più importanti per queste tipologie di prodotto.

La collina delle DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» è infine in grado di accentuare il corpo di questi vini, migliorando la concentrazione degli acidi e dei sali minerali, facendo contestualmente innalzare la concentrazione zuccherina assieme ai precursori aromatici che sono in grado, dopo la fermentazione alcolica, di caratterizzare questi Spumanti per una componente aromatica più complessa e persistente, data anche dagli aromi secondari sviluppatisi durante la fermentazione che conferiscono complessità e profondità ai vini Spumanti e Spumanti metodo classico della DOP «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina».

9. Ulteriori condizioni essenziali

ASSENTI

Link al disciplinare del prodotto

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14295>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT